

N. [redacted] / 17 Voc
2204 CRON

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dott. Elisabetta Tarozzi	presidente rel.
Dott. Carmela Italiano	giudice
Dott. Antonella Allegrini	giudice on.
Dott. Norberto Costa	giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento n° [redacted] / 2017 VOL relativo al minore [redacted], nato in Russia, in data [redacted], di [redacted] e [redacted]

visto il ricorso della madre, che ha chiesto al Tribunale di procedere ai sensi dell' art.31 del D.Lgs.286/98,

O S S E R V A

la norma invocata dalla ricorrente è applicabile alla situazione di fatto rappresentata, poiché diretta a disciplinare situazioni eccezionali, sorrette da gravi motivi che ricorrono "in tutti i casi in cui il minore sia concretamente esposto al pericolo di un grave pregiudizio psicoevolutivo cui si possa rimediare con la vicinanza di un genitore per un periodo di tempo determinato"(cfr. Cass. Sezioni Unite n.2221/2006, Cass. Sez. Prima Civile n.747/2007 e Cass. Ord. n°823/2010).

La natura particolare della situazione del minore, tale da giustificare l'autorizzazione del genitore ad entrare o permanere nel territorio dello Stato, risulta evidente dalla natura temporanea del provvedimento, che deve contenere l'indicazione di un periodo di tempo determinato e cessa la sua efficacia, con la conseguente revoca, quando vengono a cessare i gravi motivi.

Nel caso in esame, si rileva che il minore, è ben inserito nel contesto scolastico e sociale di riferimento e ha un legame molto significativo con la madre che rappresenta per il minore l'unico punto riferimento sotto il profilo affettivo, accuditivo ed educativo stante l'assenza del padre biologico che ha riconosciuto il figlio, ma che ha con quest'ultimo solo sporadici contatti telefonici. Dalle indagini svolte, è emerso che la madre ha manifestato di avere buone competenze genitoriali e una positiva relazione affettiva con il figlio talché un eventuale distacco dal genitore potrebbe avere ripercussioni negative sullo sviluppo psico-fisico del minore.

[Handwritten signature]

Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta autorizzando la ricorrente a permanere sul territorio italiano fino al raggiungimento della maggiore età del figlio; durante tale periodo, la madre potrà attivare le pratiche per acquisire il regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano;

visto l'art.31 D.Lgs.286/98,

P.Q.M.

visto il parere conforme del P.M.;

provvedendo in via definitiva;

AUTORIZZA

██████████, madre del minore ██████████, nato in Russia, in data ██████████, a permanere in Italia fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.

Si notifici alla ricorrente.

Si comunichi a:
P.M.M.

Così deciso in Bologna, in data 8 giugno 2017

Depositato in Cancelleria il 13/6/17



Il Funzionario Giudiziario
M. Novella Vitali

Il Presidente Rel.
Dott. Elisabetta Tarozzi